

Prot: ADMUC/95985/RU

Roma, 19 marzo 2020

A tutte le ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

OGGETTO: pagamento dei diritti doganali in scadenza  
(art.92, COMMA 3, D.L. 17 marzo 2020, n.18)

L'articolo 92, comma 3, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, recante: “*Misure di potenziamento del servizio nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” stabilisce che il pagamento dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.

Pertanto, per i soli “conti di debito” autorizzati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43<sup>1</sup>, è ammessa una ulteriore proroga del pagamento del debito precedentemente annotato, senza conseguenze sull'importo disponibile che continua ad essere determinato sulla base delle dichiarazioni presentate.

Considerato che in presenza di risorse proprie tradizionali il diritto unionale prevale sul diritto nazionale, la proroga deve essere ricondotta, per le risorse proprie tradizionali e per i connessi diritti doganali (art. 34 del TULD), alle vigenti disposizioni unionali ed in particolare all'art.112, comma 3, del CDU.

Posto che l'articolo 61 del suddetto Decreto legge individua i destinatari delle misure di sostegno connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare, alla lettera n), i <<*soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift*>><sup>2</sup>, esistono i presupposti per applicare soltanto ai suddetti soggetti il beneficio della proroga del termine di pagamento dei sopra indicati “conti di debito” e della non applicazione degli interessi di credito.

Tenuto conto che la finalità perseguita dalla norma è quella di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza sanitaria nazionale in atto, posto che la previsione in esame dispone, per legge, la proroga del pagamento differito dei diritti doganali senza applicazione di interessi di credito, ne consegue che, venendo meno l'elemento soggettivo del dolo o della colpa e, quindi, il requisito della colpevolezza richiesto dall'articolo 5 del D.Lgs.n.472/1997, non è applicabile la sanzione amministrativa prevista per il ritardato pagamento dei tributi.

Marcello Minenna  


<sup>1</sup> Non si applica conseguentemente al credito triestino di cui al DM 7207 del 18.6.1923

<sup>2</sup> L'allegato alla Risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 dell'Agenzia delle Entrate riporta l'elenco dei codici ATECO corrispondenti alle attività economiche interessate